

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
788/2016/R/EEL

COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI E SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO. AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA E PROROGA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189 (di seguito: decreto legge 154/15);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale (di seguito: legge 221/15);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);

- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- l’elenco delle Reti Interne d’Utenza (RIU) da ultimo individuato dalla Tabella 1 allegata alla deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 537/2015/R/eel (di seguito: Tabella 1);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 72/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo luglio 2016, 101/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2016/R/eel);
- il Testo Integrato Settlement, da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 653/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 653/2016/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- la lettera del 4 luglio 2014, prot. Autorità 18934 del 7 luglio 2014 del Gruppo Mauro Saviola S.p.a. (di seguito: lettera del 4 luglio 2014);
- la lettera del 3 febbraio 2016, prot. Autorità 3653 del 8 febbraio 2016 di Alpiq Vercelli S.r.l, gestore di una RIU insistente nel territorio del comune di Vercelli (di seguito: lettera del 3 febbraio 2016);
- la lettera del 11 febbraio 2016, prot. Autorità 4170 del 12 febbraio 2016 di AGSM Verona S.p.a., gestore di una RIU sita nel territorio del comune di Verona (di seguito: lettera del 11 febbraio 2016);
- le comunicazioni inviate dai gestori delle reti interne di utenza in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 9.5, del TISDC;
- le integrazioni documentali inviate dai gestori delle reti interne di utenza in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel;
- le lettere del 14 maggio 2015, prot. Autorità 34597 del 18 novembre 2015, e del 10 giugno 2016, prot. Autorità 17562 del 21 giugno 2016 di Yousave S.r.l. (di seguito rispettivamente: lettere del 14 maggio 2015 e del 10 giugno 2016);
- le lettere del 14 giugno 2016, prot. Autorità 17236 del 16 giugno 2016, e del 20 settembre 2016, prot. Autorità n. 26452 del 23 settembre 2016 di Covestro S.r.l. (di seguito rispettivamente: lettere del 14 giugno 2016 e del 23 settembre 2016);
- la lettera del 27 giugno 2016, prot. Autorità 18505 del 29 giugno 2016 di Edison S.p.a. (di seguito: lettera del 27 giugno 2016);
- la lettera del 10 novembre 2016, prot. Autorità 34175 del 21 novembre 2016 del Nuovo Istituto di Arti Grafiche S.p.a., gestore di una RIU sita nel territorio del comune di Bergamo (di seguito: lettera del 10 novembre 2016);

- le comunicazioni inviate da Edison S.p.a. e dal Consorzio Pluriservizi Nordest S.c.a.r.l. nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 101/2016/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10 ha, tra l'altro:
 - introdotto la definizione di Sistema Efficiente di Utente (di seguito: SEU) inteso come un "sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente";
 - previsto che l'Autorità definisca le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utente, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico, assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale e assicurando che la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, ivi incluse le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
 - stabilito che l'Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente alinea almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - i. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - ii. hanno una configurazione conforme alla definizione di SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico;

- l’Autorità con il TISSPC ha dato attuazione al decreto legislativo 115/08, completando la regolazione in materia di SEU e di sistemi ad essi equivalenti e stabilendo che:
 - l’insieme delle infrastrutture elettriche utilizzate per trasportare energia elettrica dai siti di consumo ai siti di produzione fosse suddivisibile in due grandi macro-insiemi quali le reti elettriche e i sistemi semplici di produzione e consumo;
 - rientrino nella definizione di reti elettriche i sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica;
 - rientrino fra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: SSPC) i sistemi elettrici privati, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Tale insieme è complementare a quello delle reti elettriche e include gran parte dei sistemi elettrici caratterizzati dalla presenza di un solo produttore e un solo cliente finale (configurazione 1:1);
 - l’insieme dei SSPC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti sottoinsiemi:
 - i. i sistemi di autoproduzione (di seguito: SAP);
 - ii. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - iii. gli altri sistemi esistenti (di seguito: ASE);
 - iv. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (di seguito: SESEU);
 - il trattamento tariffario previsto per i SEU dal decreto legislativo 115/08 sia esteso solamente ai sistemi che rispettano i requisiti previsti dal predetto decreto ai fini della loro qualifica come SESEU, categoria questa, a sua volta, distinta in tre sotto-gruppi:
 - i. i SESEU-A, intesi come i sistemi esistenti (nell’accezione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 115/08) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Ai fini dell’inclusione di tali sistemi nella predetta categoria non è necessario che gli impianti ivi presenti abbiano una potenza massima di 20 MWe né che siano alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
 - ii. i SESEU-B, intesi come i sistemi esistenti (nell’accezione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 115/08) che rispettano i requisiti per accedere alla qualifica di SEU, nonché i SESEU-C che, a partire dal 2016, per effetto di quanto nel seguito spiegato sono stati riclassificati, a fini tariffari, come SESEU-B;

- iii. i SEESEU-C, intesi come i sistemi esistenti (nell'accezione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 115/08) e già in esercizio all'1 gennaio 2014, per i quali i benefici tariffari previsti per i SEU sono concessi solo fino al 31 dicembre 2015;
- qualora all'interno dei SEESEU siano realizzati nuovi impianti di produzione ovvero uno o più impianti di produzione in esso presenti subiscano interventi di potenziamento, rifacimento o ricostruzione, i sistemi interessati da simili interventi non perdano la qualifica ottenuta a condizione che sia previsto, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, l'utilizzo di fonti rinnovabili o l'assetto cogenerativo ad alto rendimento;
- l'articolo 2, comma 1-quater, del decreto legge 154/15 e l'articolo 12, comma 1, della legge 221/15 hanno riformato i requisiti di accesso nel novero dei SEU e SEESEU prevedendo che:
 - la qualifica di SEESEU-A possa essere estesa, anche a quei sistemi in cui sono presenti soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 56/10) e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, purché sia rispettato il requisito dell'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica alla data dell'1 gennaio 2016;
 - ai fini della realizzazione di un SEU, non sia più presente un limite massimo al valore della potenza complessivamente installata e riferita agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento e facenti parte del medesimo sistema;
 - che un SSPC, al fine di poter essere qualificato come SEESEU-A, possa connettere, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e non più esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico;
- l'Autorità ha dato attuazione all'articolo 2, comma 1-quater, del decreto legge 154/15 e all'articolo 12, comma 1, della legge 221/15 con la deliberazione 72/2016/R/eel di modifica del TISSPC, tramite cui sono state aggiornate le definizioni di SEU e di SEESEU-A. In particolare, la deliberazione in parola ha disposto che:
 - a partire dal 1 gennaio 2016 i SEU siano sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e

- da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- i SEESEU-A siano sistemi che soddisfano entrambi i requisiti di cui ai seguenti punti i. e ii., nonché i requisiti di cui al punto iii. ovvero, dal 2 febbraio 2016, i requisiti di cui al punto iv.:
 - i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
 - ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - iii. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell'1 gennaio 2016;
 - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario. L'appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 33 della legge 99/09, ha definito le Reti Interne di Utente (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in

- aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, nonché di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU;
 - l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 99/09 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge 99/09;
 - l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 93/11 individuando le reti private rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare:
 - l'Autorità ha:
 - i. escluso dal novero delle RIU i sistemi caratterizzati da una o più unità di consumo e/o uno o più impianti di produzione appartenenti a società facenti parte di un unico gruppo societario, nonché i sistemi qualificabili come SEU. Simile previsione, non contemplata dalla legge 99/09, rispondeva all'esigenza di escludere dal novero delle RIU i sistemi che, sulla base delle disposizioni vigenti nel 2010, potevano rientrare in altre configurazioni più semplici (quali i SEU o i sistemi di autoproduzione) ovvero che potevano essere equiparati a un unico cliente finale, nell'ipotesi che il trattamento tariffario fosse il medesimo;
 - ii. ricompreso in seno alle RIU anche le configurazioni di rete costituite da una sola unità di consumo e un solo impianto di produzione non appartenenti al medesimo gruppo societario e rispettose delle condizioni previste dall'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 ai fini dell'individuazione delle RIU;
 - iii. individuato l'elenco di reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: registro delle RIU);
 - il TISDC ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:

- i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi quali le reti pubbliche e i SDC;
- ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
- iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
 - v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete avente la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
 - vii. i gestori di SDC che intendano ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel registro delle RIU invii, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- ix. nel caso di RIU per le quali storicamente i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono stati applicati in relazione ai punti di connessione alla RIU dei singoli utenti (RIU in configurazione aperta) i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei predetti corrispettivi versati e non dovuti siano definiti

- dall’Autorità, nell’ambito di uno specifico procedimento previa specifica istanza presentata dal relativo gestore di rete privata;
- con la deliberazione 442/2016/R/eel, è stato richiesto ai gestori delle RIU di integrare la documentazione già inviata all’Autorità all’atto della richiesta di inclusione delle reti private nella loro titolarità nel registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l’ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza dell’Autorità per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l’Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;
 - con il documento per la consultazione 653/2016/R/eel, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla corretta identificazione dei clienti finali del sistema elettrico, prospettando:
 - la data entro cui i clienti finali “nascosti” possano richiedere la propria regolarizzazione senza incorrere in penali o sanzioni e valutando coerentemente la possibilità di differire il termine di entrata in vigore delle disposizioni relative alla regolazione dei SDC diversi dalle RIU (ASDC) dall’1 gennaio 2017 all’1 ottobre 2017;
 - le modalità di calcolo e di recupero degli importi relativi alle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione e alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema non pagati dai clienti finali “nascosti” che non sono parte di SDC né direttamente connessi alla rete pubblica;
 - nel corso della predetta consultazione, moltissimi gestori di RIU e Terna S.p.a. (di seguito: Terna) hanno manifestato l’esigenza di estendere anche alle RIU la proroga inizialmente prospettata soltanto per gli ASDC al fine di disporre di un congruo periodo di tempo per completare le attività prodromiche all’attuazione della regolazione del TISDC, ovvero per richiedere e ottenere la qualifica di SEU/SEESEU, oppure per connettere direttamente alla rete pubblica i clienti finali presenti all’interno di reti private che rinuncino alla qualifica di RIU;
 - i partecipanti alla consultazione hanno altresì evidenziato che la scelta di rinunciare alla qualifica RIU per costituire diverse configurazioni di rete è influenzata dal quadro normativo e regolatorio, ancora in evoluzione, disciplinante le modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il completamento del quadro regolatorio in materia di reti private e sistemi semplici di produzione e consumo ha fatto sì che i criteri definiti dall’Autorità ai fini dell’esclusione dalle RIU, ulteriori rispetto alla legge 99/09 (quali la presenza di un unico gruppo societario), non comportassero solo l’inquadramento in altre configurazioni più semplici (quali i SEU o i sistemi di autoproduzione) ovvero l’equiparazione a un unico cliente finale, ma anche la perdita dei benefici tariffari previsti per i sistemi che hanno i requisiti di cui alla legge 99/09;

- il Gruppo Mauro Saviola S.p.a., in qualità di gestore di una rete privata nel Comune di Viadana (MN), con lettera del 4 luglio 2014, ha presentato istanza per l'inserimento della propria rete nel registro delle RIU; la predetta istanza è stata archiviata dall'Autorità con la deliberazione 529/2014/R/eel in quanto la rete privata oggetto di istanza era costituita da sole unità di consumo afferenti a più utenti appartenenti al medesimo gruppo societario e, pertanto, difettava di una delle condizioni introdotte dall'Autorità e addizionali rispetto alla legge 99/09 ai fini dell'individuazione dell'elenco delle RIU;
- con la deliberazione 101/2016/R/eel l'Autorità ha avviato, su istanza di Edison S.p.a., un procedimento volto a determinare i criteri per la quantificazione e restituzione dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti; tale restituzione sarebbe stata effettuata solo dopo aver verificato, con esito positivo, che la rete elettrica di Torviscosa, gestita dalla medesima Edison, soddisfa effettivamente i requisiti per l'inclusione nell'elenco delle RIU;
- nell'ambito di tale procedimento, Edison S.p.a. e il Consorzio Pluriservizi Nordest S.c.a.r.l. hanno provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità ai fini della predetta verifica e, in particolare, le evidenze comprovanti che Edison S.p.a., è l'unico gestore presente all'interno della rete di Torviscosa (condizione, quest'ultima, non chiara al momento dell'avvio del procedimento);
- alcuni gestori di RIU hanno inviato aggiornamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC. Tra questi, in particolare:
 - Alpiq Vercelli S.r.l., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Vercelli e identificata da Terna col codice distributore 701, con lettera del 3 febbraio 2016, ha richiesto alla Direzione Mercati dell'Autorità, che, a decorrere dal 1 ottobre 2015, il predetto sistema sia cancellato dal registro delle RIU;
 - AGSM Verona S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel Comune di Verona, con lettera del 11 febbraio 2016, ha richiesto alla Direzione Mercati dell'Autorità che la rete nella sua titolarità sia cancellata dal registro delle RIU. In esito a successivi approfondimenti è emerso, più in dettaglio, che:
 - i. a decorrere dal 15 maggio 2013 gli impianti di produzione presenti in seno alla RIU di Verona sono stati messi in conservazione;
 - ii. a decorrere dal 15 maggio 2013 la rete privata risulta connessa alla rete pubblica tramite un punto di connessione principale in media tensione e due punti di connessione di emergenza in alta tensione, circostanza che ha fatto venire meno uno dei requisiti identificativi di una RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
 - alcuni operatori hanno comunicato di aver presentato o di voler presentare richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) per ottenere la qualifica di SEU/SESEU per i sistemi da loro gestiti e di voler richiedere contestualmente la loro cancellazione dal registro delle RIU, qualora il procedimento davanti il GSE abbia esito positivo;

- alcuni gestori di RIU hanno trasmesso le integrazioni documentali di cui alla deliberazione 442/2016/R/eel oltre i termini ivi previsti, rendendo impossibile procedere a un'analisi completa ed esaustiva di tutta la documentazione. In particolare, dalle prime analisi e verifiche emerge quanto segue:
 - in diversi casi si rende necessario richiedere ulteriori integrazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione inviata;
 - i gestori di quattro RIU non hanno inviato le integrazioni documentali di cui alla deliberazione 442/2016/R/eel; in particolare, dalle verifiche e dagli approfondimenti effettuati dagli uffici dell'Autorità anche tramite visure camerali e contatti con l'impresa distributrice alla cui rete le predette RIU sono connesse, è emerso che:
 - i. la RIU gestita dal Consorzio Parco Industriale Villastellone, sita nel territorio del Comune di Villastellone (TO) e identificata da Terna con il codice distributore 711, è attualmente caratterizzata dalla presenza di un unico cliente finale connesso in media tensione alla rete pubblica dal 21 novembre 2016 (circostanza che ha fatto venir meno uno dei requisiti previsti per l'identificazione delle RIU);
 - ii. la RIU gestita da ILTE Industria Libreria S.p.a., sita nel territorio del Comune di Moncalieri (TO) e identificata da Terna con il codice distributore 740, non risulta più attiva; peraltro la fornitura sul punto di connessione di tale RIU alla rete pubblica risulta cessata a decorrere dal 22 gennaio 2016;
 - iii. non si dispone invece di informazioni sufficienti in merito: (i) alla RIU attualmente gestita da Blutec S.r.l., sita nel territorio del Comune di Termini Imerese (PA) e identificata da Terna con il codice distributore 727 e (ii) alla RIU attualmente gestita da Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sita nei territori dei Comuni di Cagliari, Assemmini (CA) e Capoterra (CA) e identificata da Terna con il codice distributore 763, né esse risultano al momento disattive ovvero sostituite da un unico cliente finale o da configurazioni di altra tipologia;
 - il Nuovo Istituto di Arti Grafiche S.p.a., in qualità di gestore della RIU sita nel territorio del Comune di Bergamo e identificata da Terna col codice distributore 748, con lettera del 10 novembre 2016, ha dichiarato che, a decorrere dal 1 aprile 2016, la propria RIU è costituita da un'unica unità di consumo;
 - i gestori che avevano originariamente comunicato la loro intenzione di presentare un'istanza al GSE per ottenere la qualifica come SEU/SEESEU dei sistemi attualmente inseriti nell'elenco delle RIU, pur confermando tale volontà, in alcuni casi non sembrano aver ancora proceduto in tal senso, mentre in altri sono ancora in attesa dell'esito del procedimento condotto dal GSE;
 - diverse RIU sono riconducibili a una configurazione caratterizzata dalla presenza di un unico produttore (unica persona giuridica o insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario) e un unico cliente finale (unica persona giuridica o insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario); di queste, solo una parte, sebbene maggioritaria, sembrerebbe avere i requisiti per poter richiedere al GSE la qualifica di SEU/SEESEU;

- molti dei titolari di RIU aventi le caratteristiche sopra descritte (ossia, caratterizzate dalla presenza di un unico produttore e un solo cliente finale) hanno chiesto all'Autorità di semplificare la regolazione loro applicabile atteso che in ragione della loro configurazione sono più simili agli SSPC che ai SDC;
- alcuni utenti di RIU hanno altresì richiesto all'Autorità di modificare la regolazione in materia di SSPC al fine di permettere la realizzazione, all'interno dei SEU e dei SEESEU, anche di impianti che producono energia elettrica a partire da recuperi di calore, salti di pressione o altre forme di recupero energetico;
- Yousave S.p.a., gestore di un sistema caratterizzato dalla presenza di impianti di produzione di energia elettrica e impianti di consumo di tipo industriale sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), ha presentato, con lettere del 14 maggio 2015 e 10 giugno 2016, richiesta di inserimento della propria rete nel registro delle RIU di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TISDC;
- Covestro S.r.l., gestore di una rete privata ubicata nel Comune di Filago (BG), ha presentato, con lettera del 14 giugno 2016, la richiesta di inserimento della propria rete nel registro delle RIU di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TISDC e, con successiva lettera del 23 settembre 2016, ha fornito le integrazioni documentali di cui alla deliberazione 442/2016/R/eel;
- Edison S.p.a., gestore di una rete privata ubicata nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ha presentato, con lettera del 27 giugno 2016, richiesta di inserimento della propria rete nel registro delle RIU di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TISDC.

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare il TISSPC al fine di:
 - i. introdurre una nuova categoria di SEESEU, denominata SEESEU-D, al fine di includere i sistemi attualmente qualificati come RIU e caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - ii. prevedere che il passaggio da RIU a SEESEU-D (che comporta semplificazioni amministrative) mantenga invariata l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento, evitando quindi l'introduzione di ulteriori benefici tariffari per tali sistemi;
 - iii. prevedere che, ai fini della qualifica di un sistema come SEU o SEESEU (ivi inclusi i SEESEU-D) e della sua conseguente esclusione dal registro delle RIU, il relativo gestore debba presentare istanza al GSE; e che l'ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU comporti il venir meno della qualifica di RIU senza più possibilità di richiederla;
 - iv. permettere la realizzazione, all'interno dei SEESEU-A e dei SEESEU-D, di impianti che producono energia elettrica a partire da recuperi di calore, salti di pressione o altre forme di recupero energetico, non essendovi alcuna limitazione

imposta in tal senso all'Autorità dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 115/08 (come modificato dal decreto legislativo 56/10) disciplinante i SEESEU;

- debba essere confermata l'inclusione nel registro delle RIU della rete sita nel Comune di Torviscosa (UD), identificata da Terna con il codice distributore 714 e gestita da Edison S.p.a. in quanto rispettosa delle condizioni di cui all'articolo 33 della legge 99/09, fermo restando l'obbligo del gestore di adeguare l'elenco delle unità di consumo alle disposizioni del TISDC;
- debbano essere escluse dal registro delle RIU:
 - la rete sita nel Comune di Verona, identificata da Terna con il codice distributore 700 e gestita da AGSM Verona S.p.a., a decorrere dal 15 maggio 2013, accogliendo la richiesta formulata dal gestore;
 - la rete sita nel comune di Vercelli, identificata da Terna con il codice distributore 701 e gestita da Alpiq Vercelli S.r.l., a decorrere dal 30 settembre 2015, accogliendo la richiesta formulata dal gestore;
 - la rete sita nel Comune di Villastellone (TO), identificata da Terna con il codice distributore 711 e gestita dal Consorzio Parco Industriale Villastellone, a decorrere dal 21 novembre 2016, in quanto dalla predetta data risulta connessa alla rete pubblica di media tensione e, pertanto, carente di uno dei requisiti identificativi di una RIU previsti dall'articolo 33 della legge 99/09;
 - la rete sita nel Comune di Moncalieri (TO), identificata da Terna con il codice distributore 740 e gestita da ILTE Industria Libreria S.p.a., a decorrere dal 22 gennaio 2016, a seguito della cessazione del punto di connessione;
 - la rete sita nel Comune di Bergamo, identificata da Terna con il codice distributore 748 e gestita dal Nuovo Istituto di Arti Grafiche S.p.a., a decorrere dal 1 aprile 2016, in quanto costituita da un'unica unità di consumo e, pertanto, carente di uno dei requisiti identificativi di una RIU previsti dall'articolo 33 della legge 99/09;
- sia necessario intimare a Blutec S.r.l. in qualità di attuale gestore della RIU ubicata nel Comune di Termini Imerese (PA) e identificata da Terna con il codice distributore 727 e a Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., in qualità di attuale gestore della RIU ubicata nei Comuni di Cagliari, Assemmini (CA) e Capoterra (CA) e identificata da Terna con il codice distributore 763 di trasmettere all'Autorità le informazioni di cui alla deliberazione 442/2016/R/eel entro il 28 febbraio 2017;
- sia necessario un supplemento di istruttoria ai fini dell'eventuale accoglimento della richiesta presentata da Yousave S.p.a. con le lettere del 14 maggio 2015 e del 10 giugno 2016, poiché in sede di analisi della documentazione inviata sono stati riscontrati errori di compilazione e sono emersi dubbi e criticità nell'interpretazione di alcune informazioni essenziali per poter annoverare tale sistema tra le RIU;
- debba essere accolta la richiesta, formulata da Covestro S.r.l. con la lettera del 14 giugno 2016, di inserimento nel registro delle RIU della rete elettrica dalla medesima gestita sita nel Comune di Filago (BG), poiché, sulla base dell'autodichiarazione presentata, appare rispettosa delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;

- debba essere rigettata la richiesta, formulata da Edison S.p.a. con la lettera del 27 giugno 2016, di inserire nel registro delle RIU la rete elettrica sita nella Provincia Verbano-Cusio-Ossola, poiché, dall'analisi della documentazione presentata e alla luce dei chiarimenti richiesti dall'Autorità, non risultano soddisfatti alcuni requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09. In particolare, la rete in questione non rispetta il requisito di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b) relativo all'essenzialità degli impianti di produzione atteso che gli impianti di produzione di energia elettrica connessi non risultano essere funzionalmente essenziali per alcun processo produttivo industriale di Vinavil S.p.a.; dalle dichiarazioni di Edison S.p.a. è anche emerso che eventuali fuori servizio degli impianti di produzione di energia elettrica non determinano la disalimentazione o la riduzione della capacità produttiva dello stabilimento Vinavil e che i fermi produttivi evidenziati da Vinavil non sono conseguenze di un guasto sugli impianti di produzione di energia elettrica ma di guasti delle linee elettriche che costituiscono la rete privata;
- sia opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, rivedere quanto inizialmente previsto in relazione ai gruppi societari, ammettendo nel registro delle RIU i sistemi caratterizzati da una o più unità di consumo e/o uno o più impianti di produzione appartenenti a società facenti parte di un unico gruppo societario; e che sia quindi necessario inserire nel registro delle RIU la rete privata sita nel Comune di Viadana (MN) e gestita dal Gruppo Mauro Saviola S.p.a., di cui alla lettera del 4 luglio 2014;
- debba essere aggiornato il registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel nonché in ragione di quanto esposto nei punti precedenti;
- si debba trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, il registro delle RIU, come modificato rispetto all'elenco di cui alla previgente Tabella 1;
- debba essere definito, con successivi provvedimenti individuali, l'ambito territoriale di ciascuna RIU ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, dandone comunicazione al relativo gestore, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori di rete concessionari dell'attività di distribuzione e di trasmissione per i territori su cui insiste ciascuna RIU;
- sia opportuno accogliere le richieste formulate dai gestori delle RIU e da Terna nell'ambito delle risposte al documento per la consultazione 653/2016/R/eel, prevedendo un differimento del termine di entrata in vigore del TISDC dall'1 gennaio 2017 all'1 ottobre 2017, sia con riferimento alla regolazione degli ASDC sia di quella delle RIU;
- per effetto del differimento di cui al precedente punto, sia necessario prevedere che, nel caso di risoluzione del preesistente contatto di fornitura associato al punto di connessione della RIU alla rete pubblica, il termine ultimo per l'invio al SII di una richiesta di *switching* sia posticipato, al fine di evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza per il medesimo punto di prelievo;
- sia opportuno prevedere che i soggetti che intendono trasformare una RIU in SEU/SEESEU siano tenuti a presentare tale richiesta quanto prima al GSE e che,

allo scopo, sia opportuno definire procedure semplificate qualora tali soggetti effettuino la richiesta entro il 31 marzo 2017;

- sia altresì opportuno prescrivere al GSE di dare la massima priorità alle verifiche prodromiche al rilascio della qualifica di SEU/SEESEU affinché, in caso di esito negativo, rimanga il tempo utile per completare la pratiche necessarie all'attuazione del TISDC;
- sia opportuno prevedere che Terna e l'Acquirente Unico definiscano le scadenze per il completamento, da parte dei singoli gestori delle RIU, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC affinché tale regolazione possa trovare effettiva applicazione entro l'1 ottobre 2017

DELIBERA

1. di modificare il TISSPC nei seguenti punti:

- all'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), dopo il punto vi., sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i SEESEU-D di cui alla lettera nnn)”;
- all'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), dopo la lettera mmm), è aggiunta la seguente lettera: “
nnn) **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo D (SEESEU-D)**: sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utenza, caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario.”;
- all'articolo 4, comma 4.3, sostituire i punti vii) e viii) con i seguenti: “
vii) SEESEU-D, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera nnn);
viii) ASAP, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, né come SEESEU-D, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera hh);
ix) ASE, qualora il predetto sistema rispetta esclusivamente i requisiti di cui al comma 1.1, lettera b).”;
- all'articolo 12, comma 12.4, dopo la parola “SEESEU-A” sono aggiunte le seguenti parole: “e dei SEESEU-D”;
- all'articolo 14, dopo il comma 14.3, è aggiunto il seguente comma: “
14.4 In aggiunta a quanto previsto dai commi 14.1, 14.2 e 14.3, nel solo caso dei SEESEU-D e a decorrere dalla data di applicazione del TISDC, trovano applicazione anche i corrispettivi di cui agli articoli 24 e 25bis

del TIS alla differenza tra la quantità di energia elettrica consumata e la quantità di energia elettrica prelevata determinata come previsto dai commi 14.2 e 14.3. Le modalità di applicazione dei corrispettivi di cui al presente comma sono definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Mercati, anche tenendo conto della numerosità dei SEESEU-D.”;

- all’articolo 26, il comma 26.6 è sostituito dal seguente: “
26.6 Eventuali potenziamenti o rifacimenti degli impianti di produzione presenti all’interno di un SEESEU-A ovvero di un SEESEU-C ricompreso tra i SEESEU-B ovvero di un SEESEU-D, ferma restando la conservazione dei vincoli previsti dal comma 26.5 sulla potenza complessivamente installata a seguito della conclusione degli interventi di potenziamento o rifacimento, possono determinare la conservazione dei benefici associati ai SEESEU esclusivamente nel caso in cui tali interventi prevedono, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, l’utilizzo di fonti rinnovabili ovvero un assetto in cogenerazione ad alto rendimento ovvero l’utilizzo di recuperi di calore, salti di pressione o altre forme di recupero energetico.”;
 - all’articolo 31, dopo il comma 31.2, è inserito il seguente: “
31.3 Qualora il gestore di un SDC richieda al GSE, in relazione all’intero sistema, la qualifica di SEU o di SEESEU e qualora il GSE rilasci la conseguente qualifica, il SDC viene escluso dal pertinente registro e viene convertito in SEU o SEESEU. In tali casi, il sistema in oggetto non può più essere inserito nel registro dei SDC, ivi incluso quello delle RIU.”;
2. di pubblicare il nuovo registro di cui all’articolo 9, comma 9.1, lettera a), del TISDC (di seguito: Registro delle Reti Interne di Utenza) in allegato al presente provvedimento (*Tabella 1*), in sostituzione della previgente Tabella 1:
- aggiornando i dati e le informazioni in esso contenuti sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel;
 - confermando la presenza della rete sita nel Comune di Torviscosa (UD), identificata da Terna con il codice distributore 714 e gestita da Edison S.p.a., ferma restando la necessità di adeguare l’elenco delle unità di consumo in conformità a quanto previsto dal TISDC;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Verona, identificata da Terna con il codice distributore 700 e gestita da AGSM Verona S.p.a., a decorrere dal 15 maggio 2013;
 - escludendo la RIU sita nel comune di Vercelli, identificata da Terna con il codice distributore 701 e gestita da Alpiq Vercelli S.r.l., a decorrere dal 30 settembre 2015;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Villastellone (TO), identificata da Terna con il codice distributore 711 e gestita dal Consorzio Parco Industriale Villastellone, a decorrere dal 21 novembre 2016;

- escludendo la RIU sita nel Comune di Moncalieri (TO), identificata da Terna con il codice distributore 740 e gestita da ILTE Industria Libreria S.p.a., a decorrere dal 22 gennaio 2016;
 - escludendo la RIU sita nel Comune di Bergamo, identificata da Terna con il codice distributore 748 e gestita dal Nuovo Istituto di Arti Grafiche S.p.a., a decorrere dal 1 aprile 2016;
 - accogliendo la richiesta, formulata da Covestro S.r.l. con la lettera del 14 giugno 2016, di inserimento nel Registro delle Reti Interne di Utenza della rete elettrica dalla medesima gestita sita nel Comune di Filago (BG);
 - rigettando la richiesta, formulata da Edison S.p.a. con la lettera del 27 giugno 2016, di inserimento nel Registro delle Reti Interne di Utenza della rete elettrica sita nella Provincia Verbano-Cusio-Ossola;
 - inserendo nel Registro delle Reti Interne di Utenza la rete privata sita nel Comune di Viadana (MN) e gestita dal Gruppo Mauro Saviola S.p.a.;
3. di rinviare la decisione in merito alla richiesta, formulata da Yousave S.p.a., con le lettere del 14 maggio 2015 e del 10 giugno 2016, di inserimento nel Registro delle Reti Interne di Utenza della rete elettrica sita nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI);
 4. di intimare a Blutec S.r.l. in qualità di attuale gestore della RIU ubicata nel Comune di Termini Imerese (PA) e identificata da Terna con il codice distributore 727 e a Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., in qualità di attuale gestore della RIU ubicata nei Comuni di Cagliari, Assemini (CA) e Capoterra (CA) e identificata da Terna con il codice distributore 763 di trasmettere all'Autorità le informazioni di cui alla deliberazione 442/2016/R/eel entro il 28 febbraio 2017;
 5. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 4. costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
 6. di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, il Registro delle Reti Interne di Utenza di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 7. di definire, con successivi provvedimenti individuali, l'ambito territoriale di ciascuna RIU ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, dandone comunicazione al relativo gestore nonché al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori di rete concessionari dell'attività di distribuzione e di trasmissione per i territori su cui insiste ciascuna RIU;
 8. di prevedere che il Registro delle Reti Interne di Utenza sia ulteriormente aggiornato dall'Autorità in esito al completamento dell'istruttoria relativa alla richiesta formulata da Yousave S.p.a., agli ulteriori approfondimenti che dovranno essere condotti nel caso dei sistemi per i quali la documentazione di cui alla deliberazione 444/2016/R/eel non sia ancora completa, all'analisi delle informazioni di cui al punto 4. e all'analisi degli ulteriori elementi che dovessero emergere durante l'attività prodromica alla definizione dell'ambito territoriale di

ciascuna RIU, nonché al fine di escludere i sistemi che, nel frattempo, vengono qualificati come SEU o SEESEU;

9. di modificare la deliberazione 539/2015/R/eel nei seguenti punti:
 - al punto 7., le parole “fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti “fino al 30 settembre 2017”;
 - ai punti 7. e 8., le parole “a decorrere dall’1 gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dall’1 ottobre 2017”;
 - al punto 10., le parole “I medesimi gestori delle RIU trasmettono a Cassa, entro il 30 aprile 2017, l’allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel completato con i dati relativi all’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti “I medesimi gestori delle RIU trasmettono a Cassa, entro il 30 aprile 2017 e il 30 aprile 2018, l’allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel completato con i dati relativi rispettivamente all’anno 2016 e all’anno 2017.”;
10. di modificare il TISDC nei seguenti punti:
 - al comma 6.4, le parole “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2017”;
 - ai commi 9.11 e 9.12, le parole “1 gennaio 2017” sono sostituite dalle parole “1 ottobre 2017”;
 - nella rubrica dell’articolo 30, le parole “per il periodo 2015 – 2016” sono sostituite dalle parole “per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2016”;
 - al comma 30.1, nonché nella rubrica degli articoli 31 e 32, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “30 settembre 2017”;
11. di modificare la deliberazione 442/2016/R/eel nei seguenti punti:
 - al punto 2., le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “30 settembre 2017”;
 - al punto 3., lettera a), le parole “1 gennaio 2017” sono sostituite dalle parole “1 ottobre 2017”;
 - al punto 3., lettera b), le parole “dall’anno 2017” sono sostituite dalle parole “dall’1 ottobre 2017”;
12. di prevedere che, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore del TISDC dall’1 gennaio 2017 all’1 ottobre 2017, nel caso di risoluzione del preesistente contratto di fornitura associato al punto di connessione della RIU alla rete pubblica, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 7.2, dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, il termine ultimo per l’invio al SII di una richiesta di *switching* sia fissato al 29 dicembre 2016;
13. di prevedere che Terna e l’Acquirente Unico, coordinandosi tra loro, definiscano entro il 31 gennaio 2017, per quanto di rispettiva competenza, le scadenze per il completamento, da parte dei singoli gestori delle RIU, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC a decorrere dall’1 ottobre 2017. Terna e l’Acquirente unico, decorsa ciascuna scadenza, trasmettono all’Autorità, per le azioni di propria competenza, l’elenco dei soggetti inadempienti. Terna e l’Acquirente unico si coordinano, nel corso del 2017, affinché siano entrambi a conoscenza delle attività poste in essere dal singolo gestore per ciascuna RIU, definendo congiuntamente

anche il momento in cui per ciascuna RIU sono completati tutti gli *step* necessari alla piena attuazione della regolazione prevista dal TISDC;

14. di prevedere che i soggetti che intendono trasformare una RIU in SEU/SEESEU:
 - possano avvalersi di una procedura semplificata, qualora la richiesta di qualifica SEU/SEESEU sia effettuata entro il 31 marzo 2017. In tal caso, i predetti soggetti richiedono a Terna il codice SSPC e, dopo averlo ottenuto, presentano istanza al GSE e, in copia, all’Autorità, esplicitando il tipo di qualifica richiesta. Gli uffici dell’Autorità trasmettono al GSE la documentazione in proprio possesso e il GSE richiede le integrazioni eventualmente necessarie ai fini del rilascio della qualifica;
 - debbano attenersi alla procedura ordinaria definita dal GSE ai sensi del TISSPC, opportunamente adeguata per tenere conto anche delle modifiche di cui al presente provvedimento, qualora tale richiesta sia effettuata dopo il 31 marzo 2017;
15. di prescrivere al GSE di gestire in via prioritaria le richieste di qualifica di SEU/SEESEU aventi ad oggetto sistemi rientranti nel Registro delle Reti Interne di Utenza;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni